

Allegato B2 Avviso eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia – Sezione etnografica
Elenco dei progetti non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità

1. **Casina di Vico** (domanda prot. n. 10445/CULT/A del 11 ottobre 2019) per il progetto “Il mondo delle erbe e delle malghe di Forni di Sopra, natura e tradizione”.

La domanda risulta inammissibile in quanto non pervenuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dell'Avviso che precisa che le domande di contributo vanno inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 25/10/2019 (prot. 10778/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, si conferma la non ammissibilità ai sensi dell'articolo sopracitato dell'Avviso.

2. **Associazione culturale Thesis** (domanda prot. n. 10276/CULT/A del 10 ottobre 2019) per il progetto “I ragazzi del '99”.

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 lettera d) dell'Avviso che stabilisce l'inammissibilità dell'istanza qualora non venga allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore necessaria se l'istanza è stata sottoscritta con firma autografa.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 24/10/2019 (prot. 10790/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, si conferma la non ammissibilità ai sensi dell'articolo sopracitato dell'Avviso.

3. **Associazione culturale Racconti da Nord Est** (domanda prot. n. 10287/CULT/A del 10 ottobre 2019) per il progetto “Etnolgje”.

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 lettera d) dell'Avviso che stabilisce l'inammissibilità dell'istanza qualora non venga allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore necessaria se l'istanza è stata sottoscritta con firma autografa.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 24/10/2019 (prot. 10789/P).

L'Associazione culturale Racconti da Nord Est con nota di data 04/11/2019, assunta al protocollo di questa Direzione Centrale col n. 11163/A, ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Preso atto e tenuto conto della documentazione prodotta e delle osservazioni fatte pervenire dal soggetto istante, ritiene le suddette controdeduzioni non idonee a superare la causa di inammissibilità rilevata, in quanto la causa di inammissibilità prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), dell'Avviso pubblico è da considerarsi non sanabile, non vertendosi in ipotesi di irregolarità o incompletezza della domanda, che consente l'integrazione a norma dell'articolo 16, comma 2, dell'Avviso pubblico.

4. **Associazione culturale Petit Soleil** (domanda prot. n. 10438/CULT/A del 11 ottobre 2019) per il progetto “La vera storia del villaggio di San Giovanni”.

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 lettera d) dell'Avviso che stabilisce l'inammissibilità dell'istanza qualora non venga allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore necessaria se l'istanza è stata sottoscritta con firma autografa.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 28/10/2019 (prot. 10875/P).

L'Associazione culturale Petit Soleil con nota di data 07/11/2019, assunta al protocollo di questa Direzione Centrale col n. 11330/A, ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Preso atto e tenuto conto della documentazione prodotta e delle osservazioni fatte pervenire dal soggetto istante, ritiene le suddette controdeduzioni non idonee a superare la causa di inammissibilità rilevata, in quanto la causa di inammissibilità prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), dell'Avviso pubblico è da considerarsi non sanabile, non vertendosi in ipotesi di irregolarità o incompletezza della domanda, che consente l'integrazione a norma dell'articolo 16, comma 2, dell'Avviso pubblico.

5. Associazione Lis Primulis di Zampis (domanda prot. n. 10160/CULT/A del 09 ottobre 2019) per il progetto "Ricerca studio e realizzazione del costume popolare maschile e femminile del circondario di Pagnacco".

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 lettera d) dell'Avviso che stabilisce l'inammissibilità dell'istanza qualora non venga allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore necessaria se l'istanza è stata sottoscritta con firma autografa.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 28/10/2019 (prot. 10874/P).

L'Associazione Lis Primulis di Zampis con propria nota, assunta al protocollo di questa Direzione Centrale col n. 10993/A di data 30/10/2019, ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Preso atto e tenuto conto della documentazione prodotta e delle osservazioni fatte pervenire dal soggetto istante, ritiene le suddette controdeduzioni non idonee a superare la causa di inammissibilità rilevata, in quanto la causa di inammissibilità prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), dell'Avviso pubblico è da considerarsi non sanabile, non vertendosi in ipotesi di irregolarità o incompletezza della domanda, che consente l'integrazione a norma dell'articolo 16, comma 2, dell'Avviso pubblico.

6. Istituzione Statale di Istruzione Superiore Paolino d'Aquileia (domanda prot. n. 10339/CULT/A del 10 ottobre 2019) per il progetto "MTC - Museo della Tecnologia di Cividale".

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 lettera b) dell'Avviso che precisa che non possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 28/10/2019 (prot. 10873/P).

Non essendo pervenuta alcuna controdeduzione, si conferma la non ammissibilità ai sensi dell'articolo sopracitato dell'Avviso.

7. Parrocchia Santa Maria Maggiore Spilimbergo (domanda prot. n. 10443/CULT/A del 11 ottobre 2019) per il progetto "Il presepio in mosaico".

La domanda risulta inammissibile in quanto non rispetta quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 dell'Avviso, precisa che dev'essere allegata alla domanda, ove necessario, la procura sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato un terzo soggetto alla compilazione, sottoscrizione e **presentazione** della la domanda. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett) g, la domanda risulta inammissibile qualora non sia allegata tale procura.

Dei sopraindicati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 in data 30/10/2019 (prot. 11045/P).

La Parrocchia Santa Maria Maggiore di Spilimbergo con nota, assunta al protocollo di questa Direzione Centrale col n. 11434/A di data 11/11/2019, ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Preso atto e tenuto conto della documentazione prodotta e delle osservazioni fatte pervenire dal soggetto istante, ritiene le suddette controdeduzioni non idonee a superare la causa di inammissibilità rilevata, in quanto la causa di inammissibilità prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera g), dell'Avviso pubblico è da considerarsi non sanabile, non vertendosi in ipotesi di irregolarità o incompletezza della domanda, che consente l'integrazione a norma dell'articolo 16, comma 2, dell'Avviso pubblico.